

ISTITUTO STATALE D'ARTE
"PINO PASCALI"

70123 Bari, c. Vittorio Veneto 14, tel. 080 5793902 (c.) 5793501 (fax) – BASD01000A – serale BASD01050Q
c.c.p. 12902706 c.f. 8006080727 – isabari@tin.it – www.isabari.net – www.isabari.it

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

CAPO I
PREMESSE

La scuola, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea ad arginare il rischio del dilagare di un fenomeno di ricaduta progressiva sia della cultura dell'osservanza delle regole sia della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri.

Il compito della scuola, pertanto, è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità. Al raggiungimento di tale obiettivo è chiamata l'autonomia scolastica, che consente alle singole istituzioni scolastiche di programmare e condividere con gli studenti, con le famiglie, con le altre componenti scolastiche e le istituzioni del territorio, il percorso educativo da seguire per la crescita umana e civile dei giovani.

Fermo restando l'impianto culturale e normativo che sta alla base dello Statuto delle studentesse e degli studenti, che rappresenta uno strumento fondamentale per l'affermazione di una cultura dei diritti e dei doveri tra le giovani generazioni di studenti, gli artt. 1 e 2 del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 ("Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 concernente lo *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*") hanno apportato opportune e necessarie modifiche alle norme che riguardano le sanzioni disciplinari (art. 4 D.P.R. 249/'98) e le relative impugnazioni (art. 5 D.P.R. 249/'98). I comportamenti riprovevoli e connotati da un altissimo grado di disvalore sociale non possono essere trattati al pari delle comuni infrazioni disciplinari, ma devono poter essere sanzionati con maggiore rigore e severità, secondo un principio di proporzionalità tra la sanzione irrogabile e l'infrazione disciplinare commessa.¹

Il Regolamento di Istituto ha le seguenti finalità:

1. stabilire le norme cui improntare il comportamento delle varie componenti della scuola ed i rapporti tra le stesse;
2. realizzare un'alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti;
3. prevedere le infrazioni disciplinari, le sanzioni applicabili e le impugnazioni di queste ultime.

Art. 1 – Conformità a leggi nazionali

Il presente regolamento è conforme a:

- L. n. 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi");
- D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 ("Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado").

¹ Nota 31 luglio 2008 del Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione.

- D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 (“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”);
- D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 (“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 concernente lo *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*”);
- D.M. del 16 gennaio 2009, n. 5 (concernente la valutazione del comportamento degli studenti)

ed è coerente e funzionale a:

- Piano dell’Offerta Formativa adottato dall’Istituto Statale d’Arte Pino Pascali per l’anno scolastico 2008/2009;
- Patto educativo di corresponsabilità – Mappa dei diritti e doveri tra scuola, alunni e genitori dell’Istituto Statale d’Arte Pino Pascali per l’anno scolastico 2008/2009.

Art. 2 – Redazione, validità e pubblicizzazione del regolamento

Il Regolamento di Istituto viene redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica in virtù delle delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto di approvazione del Piano dell’Offerta Formativa 2008/2009.

Il Regolamento di Istituto deve essere approvato dal Consiglio di Istituto che ne verifica periodicamente l’adeguatezza introducendo le eventuali modifiche.

Il Regolamento di Istituto è affisso all’albo e pubblicato sul sito della scuola.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle normative civili, penali ed amministrative vigenti.

CAPO II ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA *Sezione I Disposizioni generali*

Art. 3 – Orario delle lezioni

Le lezioni hanno inizio alle ore 8:05 ed hanno la durata di 50 minuti.

L’orario completo è così articolato:

INGRESSO	dalle 7:45 alle 8:00
1 ^a ora	8:05 – 8:55
2 ^a ora	8:55 – 9:45
3 ^a ora	9:45 – 10:35
4 ^a ora	10:35 – 11:25
5 ^a ora	11:25 – 12:15
6 ^a ora	12:15 – 13:05
7 ^a ora	13:05 – 13:55

Art. 4 – Entrate, presenza nell’istituto delle studentesse e degli studenti e vigilanza sugli stessi.

Gli alunni possono entrare nell’istituto alle 7:45 soffermandosi nel corridoio del piano terra o nel bar.

Gli studenti entrano in aula alle ore 8:00 al suono della prima campanella.

Prima dell’ora indicata nel precedente comma gli alunni non possono accedere alle aule.

Le lezioni hanno inizio alle ore 8:05 al suono della seconda campanella.

Il docente in orario procede immediatamente alla trascrizione degli assenti sul registro di classe.

Durante lo svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni i docenti in orario di servizio sono responsabili della custodia e della vigilanza sugli alunni.

Per la vigilanza su di essi durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima valgono le norme seguenti:

- a) il personale docente dovrà trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni;
- b) ritardi degli alunni, eventuali uscite anticipate o permessi sono disciplinati dagli articoli seguenti;
- c) la presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le attività (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite di istruzione ecc.) che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici.

Art. 5 – Permanenza degli studenti nelle aule e nei laboratori

Durante le ore di lezione gli studenti possono lasciare l'aula o il laboratorio solo eccezionalmente, previa autorizzazione dell'insegnante.

Di norma, non è consentita l'uscita a più di un alunno per volta.

Il cambio di aula deve avvenire rapidamente e, comunque, entro cinque minuti dalla fine della lezione precedente.

La permanenza degli studenti nelle aule non è comunque consentita tra il termine delle lezioni del mattino e l'inizio delle lezioni pomeridiane o delle attività extra scolastiche.

Art. 6 – Ritardi e ammissione immediata in classe.

E' tollerato l'ingresso in ritardo per motivi accidentali solo fino alle ore 8:15. Il docente in servizio ne farà annotazione sul registro di classe.

Gli studenti ritardatari oltre il limite indicato nel comma precedente, e comunque non oltre le ore 8:30, sono ammessi immediatamente in classe solo se muniti di regolare giustificazione firmata dai genitori, anche nel caso siano maggiorenni.

Art. 7 – Ritardi e foglio provvisorio.

Gli studenti ritardatari che giungano a scuola entro le ore 8:30 ma non siano forniti di regolare giustificazione ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente, vengono ammessi in classe alla seconda ora, con foglio provvisorio, dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori. Il giorno seguente gli stessi sono tenuti a presentare regolare giustificazione del ritardo sul libretto. Tale giustificazione dovrà essere annotata dal docente in orario sul registro di classe.

In casi eccezionali e, comunque, solo per analisi cliniche, controlli medici e interruzione di pubblici servizi, regolarmente documentati, è ammesso l'ingresso alle ore 9:30. E' richiesta, comunque, la successiva giustificazione.

Art. 8 – Ingressi ritardati autorizzati

L'ingresso ritardato sistematico, e comunque entro le ore 8:40, è concesso dal Dirigente scolastico, a domanda del genitore, previa documentazione depositata agli atti, solo in caso di comprovata difficoltà legata agli orari dei mezzi di trasporto o nel caso di patologie documentate.

L'autorizzazione di cui al comma precedente deve essere trascritta sul registro di classe.

L'elenco degli studenti autorizzati all'ingresso ritardato è depositato in portineria, in vice-presidenza, in segreteria.

Art. 9 – Ritardi e voto di condotta.

In caso di ritardi reiterati che superino il numero di sette per quadrimestre, non causati da gravi motivi certificati, il coordinatore di classe trascriverà un richiamo scritto sul registro di classe che influirà sul voto di condotta quadrimestrale, diminuendolo nella misura di un punto.

Il coordinatore informerà la famiglia dell'alunno del ritardo e dell'eventuale richiamo scritto.

Art. 10 – Richiesta di uscita anticipata

Il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori esaminano eventuali richieste di uscita anticipata motivate che siano presentate entro e non oltre le ore 9:30.

Le richieste di uscita anticipata per sopravvenuti motivi di salute sono accolte durante tutto l'orario scolastico.

Gli studenti minorenni sono autorizzati all'uscita anticipata solo se presi in consegna dai genitori o da persona dagli stessi delegata per iscritto.

Art. 11 – Attività sportive ed equivalenti e frequenza delle relative società

Per gli studenti impegnati in attività sportive a livello agonistico si applicano le seguenti norme:

1. le società sportive dovranno inviare, all'inizio dell'anno scolastico, e, comunque, successivamente in caso di variazioni, il calendario delle gare a cui lo studente dovrà partecipare;
2. il calendario dovrà contenere:
 - nome e cognome dello studente;
 - luogo, data e ora di svolgimento delle gare;
 - timbro della società;
 - firma leggibile, in originale, del legale rappresentante della società e relativo recapito telefonico, sia fisso che mobile;
3. tale calendario varrà come certificazione ai fini della mancata applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento.

Gli studenti impegnati in attività sportive sono comunque tenuti a:

- svolgere regolarmente le verifiche scritte, grafiche ed orali;
- eseguire i compiti assegnati;
- assolvere assiduamente gli impegni di studio.

Art. 12 – Assenze e riammissione.

Gli alunni risultati assenti, in possesso di regolare giustificazione, vengono riammessi in classe dall'insegnante della prima ora di lezione che lo annoterà sul registro di classe.

Se dopo tre giorni dall'assenza non è stata presentata regolare giustificazione, gli alunni saranno riammessi solo dopo aver informato le famiglie.

Art. 13- Assenze prolungate

Dopo cinque giorni di assenze consecutive, compresi i giorni festivi intermedi al periodo, gli alunni dovranno presentare, oltre alla giustificazione, anche il certificato medico.

In casi eccezionali di assenza per motivi di famiglia, i genitori sono tenuti ad informare in anticipo, mediante comunicazione scritta, il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori.

Dopo tre giorni di assenza non continuativa, il coordinatore di classe avvertirà la famiglia.

Art. 14 – Assenze strategiche e sanzioni

Gli studenti che fanno assenze strategiche, risultando ripetutamente assenti durante le verifiche ovvero durante le ore di lezione della medesima disciplina, saranno sanzionati, previa delibera del Consiglio di classe, con la diminuzione del voto di condotta.

Art. 15 – Libretto delle giustificazioni e firma

Il libretto delle giustificazioni viene firmato dal genitore o dallo studente solo se maggiorenne e deve essere ritirato all'atto dell'iscrizione o, al massimo, prima dell'inizio delle lezioni del relativo anno scolastico.

Il genitore, o chi ne fa le veci, è tenuto sotto la sua responsabilità a compilare personalmente il libretto delle giustificazioni.

In caso di smarrimento del libretto il genitore o chi ne fa le veci è tenuto ad accompagnare l'allievo a scuola per giustificare l'assenza e per ottenerne il duplicato.

Non sono ammesse giustificazioni con l'utilizzo di libretti di anni scolastici precedenti.

Lo studente maggiorenne deve essere esplicitamente autorizzato da un genitore a giustificare personalmente le assenze.

Il genitori e lo studente maggiorenne sono tenuti a depositare la firma presso la segreteria, rivolgendosi al collaboratore scolastico preposto.

Art. 16 – Libretto delle giustificazioni e correzioni

Il libretto delle giustificazioni non deve essere in alcun modo manomesso o falsificato.

Eventuali correzioni devono essere effettuate in modo da non cancellare o coprire la precedente scrittura.

Art. 17 – Libretto delle giustificazioni e falsificazione

L'insegnante coordinatore provvederà ad avvisare i genitori dello studente che abbia manomesso o falsificato il libretto.

Il Consiglio di classe valuterà la gravità del fatto, ai fini della diminuzione del voto di condotta.

Ogni alunno dovrà sempre recare con sé il libretto delle giustificazioni. In difetto ripetuto può non essere ammesso.

Il dirigente scolastico potrà informare regolarmente le famiglie delle assenze degli alunni, anche maggiorenni, con comunicazioni via sms o telefoniche e postali con tasse a carico.

La presenza nell'istituto di alunni che non risultino regolarmente registrati come presenti dall'inizio delle lezioni è passibile di sanzione disciplinare.

In caso di astensione collettiva dalle lezioni (cosiddetto sciopero) gli alunni devono comunque presentare regolare giustificazione opportunamente motivata. Agli alunni delle classi che, collettivamente, si asterranno dalle lezioni, potranno essere inflitte le sanzioni disciplinari che si rendessero necessarie.

La presenza durante le lezioni e le esercitazioni è importante anche ai fini della valutazione del profitto e del credito scolastico. Tutti gli alunni devono limitare al minimo indispensabile le permanenze fuori dalla classe. Nessun alunno può allontanarsi dall'istituto prima della fine delle lezioni senza permesso, ove consentito dal presente regolamento.

Le uscite dall'aula per l'uso dei bagni sono consentite a partire dalla seconda ora, un ragazzo o ragazza alla volta, eccetto che in casi eccezionali a discrezione del docente in orario.

Nel caso di assenze di docenti non sanabili tempestivamente con il ricorso a supplenze, potranno essere adottati provvedimenti di modifica dell'orario (entrate posticipate ed uscite anticipate) con comunicazioni alle famiglie.

Art. 18 – Divieto di fumo e relative sanzioni

La scuola pone come obiettivo prioritario l'educazione alla salute dello studente, pertanto interverrà adottando azioni sempre volte a stimolare la riflessione e indurre un cambiamento delle abitudini diversificate secondo l'età degli studenti.

Ai sensi delle norme vigenti è severamente vietato fumare in tutti i locali dell'istituto, comprese le pertinenze esterne quali palestra scoperta e capannoni. .

La scuola attua le necessarie azioni informative, individua le persone incaricate di vigilare e contestare le infrazioni, provvede ad esporre i cartelli di divieto, vigila sul rispetto del divieto ed attua tutti gli adempimenti previsti dalla legge.

Gli addetti antifumo e tutto il personale sono delegati alla sorveglianza ed alla consequenziale contestazione delle relative violazioni.

Nei confronti dello studente minorenni colto a fumare verranno adottati i seguenti provvedimenti:

- in occasione della prima infrazione riceverà una ammonizione, della quale verrà redatto verbale da comunicare ai genitori, ed un invito a rivolgersi al medico curante;
- in caso di reiterazione della infrazione l'alunno sarà soggetto ad una diminuzione del voto di condotta su delibera del Consiglio di classe.

Nei confronti dello studente maggiorenne colto a fumare verranno adottati i seguenti provvedimenti:

- lo studente riceverà verbale di accertamento della violazione della normativa sul divieto di fumare, con relativa sanzione economica a norma di legge;
- lo studente sarà altresì soggetto a diminuzione del voto di condotta.

Art. 19 – Danni alle cose.

Durante le attività didattiche gli studenti sono tenuti al massimo rispetto dei luoghi in cui si svolge l'attività scolastica e dei relativi arredi.

Ogni classe è responsabile degli ambienti occupati in relazione ad eventuali danni che da essa possano essere arrecati anche con scritte sui muri e deterioramento degli arredi.

Il risarcimento dell'eventuale danno è a carico dello studente responsabile o, se non individuato, dell'intera classe o delle classi che hanno occupato l'ambiente che risulti danneggiato nella giornata di individuazione del danno stesso. Il risarcimento del danno non sostitutivo della eventuale consequenziale sanzione disciplinare.

I collaboratori preposti dovranno segnalare immediatamente il danno compilando l'apposito modulo.

Art. 20 – Danni alle cose e sanzioni disciplinari.

L'insegnante in orario, al verificarsi del fatto, annota sul registro di classe:

- le modalità di danneggiamento;
- il responsabile, qualora individuato;
- il relativo danno causato.

Lo studente responsabile, in caso di identificazione:

- subirà una diminuzione del voto di condotta;
- non potrà partecipare ai viaggi di istruzione che prevedano uno o più pernottamenti.

Art. 21 – Oggetti incustoditi.

L'istituzione scolastica non è responsabile degli oggetti lasciati incustoditi dagli studenti.

Art. 22 – Cibo e bevande.

Per motivi igienici è vietato consumare cibi nei laboratori.

In aula, se consentito dal docente, si possono consumare –durante le ore di lezione- solo cibi idonei al contesto ed acqua, avendo cura di lasciare pulito l'ambiente.

Art. 23 – Violazione del diritto-dovere allo studio.

Gli studenti sono tenuti a portare il materiale, i libri ed i compiti assegnati dagli insegnanti.

Influiranno negativamente sul voto di condotta e sul credito scolastico i seguenti comportamenti:

- **la dimenticanza sistematica del materiale e dello svolgimento dei compiti;**
- **lo svolgimento di attività non previste nell'ora;**
- **ogni forma di plagio e di copiatura.**

Art. 24 – Divieto di usare telefoni cellulari e strumentazioni di ripresa di immagine.

E' vietato usare cellulari durante le attività didattiche. Gli alunni che portano con sé a scuola il telefonino sono obbligati a tenerlo spento.

Per eventuali urgenze sopraggiunte gli studenti possono chiedere di utilizzare il telefono della scuola rivolgendone richiesta ai collaboratori del dirigente.

Non è consentito in alcun caso utilizzare il cellulare per riprendere le immagini senza autorizzazione.

Eventuali documentazioni fotografiche di lavori realizzati vanno concordate con i docenti e sono, comunque, sottoposte alle norme vigenti.

La violazione del divieto comporta le seguenti sanzioni:

- **per la prima infrazione, un richiamo scritto registrato dall'insegnante in orario che ha rilevato l'infrazione ed il ritiro con restituzione alla fine dell'ora;**
- **per infrazione ripetuta il ritiro del cellulare ed il suo deposito presso la Dirigenza con restituzione al termine della giornata.**

Per infrazione ulteriormente reiterata, si procederà al sequestro del cellulare, al deposito presso la Dirigenza e la riconsegna ad un genitore.

Qualora l'utilizzo del cellulare avvenga durante un compito in classe ovvero durante una verifica, si procederà all'annullamento della prova stessa.

Art. 25– Ammissione ai viaggi di istruzione

Gli studenti con voto di condotta inferiore ad otto, non possono partecipare a viaggi di istruzione che prevedano uno o più pernottamenti

Art. 26 – Viaggi di istruzione: uso di sostanze alcoliche e stupefacenti.

Durante i viaggi di istruzione è assolutamente vietato portare e consumare bevande alcoliche e sostanze stupefacenti.

La violazione comporta a carico dello studente i seguenti provvedimenti:

- **una diminuzione del voto di condotta;**
- **un divieto di partecipare ai viaggi di istruzione che prevedono uno o più pernottamenti;**
- **una eventuale sospensione per un periodo massimo di quindici giorni.**

Art. 27 – Ora di religione

Gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, risultante dalla opzione scelta all'atto dell'iscrizione, devono dedicarsi allo studio individuale o partecipare alle attività alternative nei locali predisposti, ovvero allontanarsi dall'edificio scolastico solo se in presenza di esplicita autorizzazione dei genitori depositata presso la scuola. Ogni azione di disturbo delle lezioni di religione è sanzionabile.

Sezione II *Alunni*

Art. 28 – Comitato studentesco, associazionismo

Il comitato studentesco è composto da studenti eletti dai rappresentanti di classe anche al di fuori del loro ambito. Il comitato elegge un presidente e si autoregolamenta. Il comitato con atti scritti e verbali delle proprie riunioni esprime richieste e pareri in ordine a tutte le competenze che le norme gli riconoscono, ivi compreso l'uso di fondi per iniziative, acquisti e attività studentesche. Le convocazioni del comitato e i verbali sono pubblicati all'albo degli studenti.

Art. 29 – Assemblee.

Le assemblee vanno richieste con congruo anticipo dai rappresentanti di istituto o di classe. Le assemblee di classe (2 ore mensili) devono svolgersi in ore diverse, a rotazione. I docenti non possono rifiutarsi di concedere la loro ora per almeno un turno nell'anno scolastico. Le assemblee di classe possono avere luogo per corsi di sezione o per classi parallele. Le date delle assemblee di istituto vanno concordate con la presidenza e si svolgono a partire dalla seconda ora di lezione. Il comitato studentesco deve garantire l'ordine durante il loro svolgimento.

Sezione III *Organi collegiali*

Art. 30 - Organi collegiali

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso –di massima non inferiore ai 5 giorni- rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo di apposito avviso; in ogni caso, l'affissione all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale. La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale. Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine rilegate.

Art. 31– Programmazione delle attività degli organi collegiali

Il Collegio dei Docenti all'inizio dell'anno scolastico delibera il piano delle attività che include quelle del collegio stesso e quelle dei consigli di classe.

Il Consiglio di Istituto deve essere convocato dal Presidente in base alle necessità ed agli adempimenti conseguenti.

Art.32 – Svolgimento coordinato dell'attività degli organi collegiali.

Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie. Ai fini di cui al precedente comma si considerano anche le competenze, in materie definite, di un determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario ed opportuno per l'esercizio delle competenze di altro organo collegiale.

Art. 33– Elezioni contemporanee di organi di durata annuale.

Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico. Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

Art. 34 - Convocazione del consiglio di classe.

Il consiglio di classe è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il presidente.

Art. 35 – Programmazione e coordinamento dell'attività del consiglio di classe.

Le riunioni del consiglio di classe devono essere programmate secondo i criteri stabiliti dall'art. 8.

Art. 36 – Convocazione del collegio dei docenti.

Il collegio dei docenti è convocato secondo le modalità stabilite nel Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, emanato con D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 37 – Programmazione e coordinamento dell'attività del collegio dei docenti.

Per la programmazione e il coordinamento dell'attività del collegio dei docenti si applicano le disposizioni dell'art. 8.

Art. 38 – Elezione del presidente e del vicepresidente del consiglio di istituto.

Nella prima seduta il consiglio è presieduto dal dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso, il proprio presidente. Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Il consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente da votarsi fra i genitori componenti il consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del presidente.

Art. 39 – Convocazione del consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto è convocato dal presidente del consiglio stesso. Il presidente del consiglio è tenuto a disporre la convocazione del consiglio su richiesta del presidente della giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del consiglio stesso.

Art. 40 – Pubblicità degli atti.

La pubblicità degli atti del consiglio di circolo o di istituto deve avvenire mediante affissione in apposito albo, della copia integrale -sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio- del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso. L'affissione all'albo avviene

entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni. I verbali e tutti gli atti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria del circolo od istituto e -per lo stesso periodo- sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta. La copia della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata al dirigente scolastico dal segretario del consiglio; il dirigente scolastico ne dispone l'affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Art. 41 – Convocazione del comitato per la valutazione del servizio dei docenti.

Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal dirigente scolastico nei modi prescritti dall'art. 11 del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, emanato con D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 42 –Pubblicità delle sedute-

Alle sedute dei consigli di istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel rispettivo consiglio e i membri dei consigli di circoscrizione di cui alla Legge 8 aprile 1976, n. 278. Alle sedute dei consigli di istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla Legge al sindaco quando presiede le riunioni del consiglio comunale. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

Sezione IV

Ambienti e locali dell'istituto

Art. 43 – Regolamento di biblioteca

- 1) Non è consentito prendere in prestito più di un libro o di una rivista alla volta.
- 2) Per quanto riguarda il prestito agli insegnanti, esso non può andare oltre la durata di 15 giorni.
- 3) A tutti gli alunni, invece, è consentito solo il prestito in classe e quindi con l'obbligo della riconsegna entro la giornata scolastica; le operazioni saranno regolarmente registrate.
- 4) Solo agli alunni maggiorenni è consentito il prestito a casa che non può superare, tuttavia, la durata di 7 giorni.
- 5) Tutte le operazioni di registrazione del prestito o della restituzione devono avvenire alla presenza dei responsabili del servizio biblioteca o, in subordine, di uno dei collaboratori della Dirigenza Scolastica.
- 6) Coloro i quali saranno ritenuti responsabili di smarrimento di libri o riviste o di gravi manomissioni saranno chiamati a risarcire il danno arrecato.
- 7) Eventuali richieste di acquisto di nuovi libri o di riviste vanno fatte pervenire ai responsabili della Biblioteca i quali provvederanno a trasmetterle agli organi competenti (Consiglio di istituto, Giunta esecutiva).
- 8) Tutti coloro che, per prestiti precedenti la emissione del seguente regolamento, sono in possesso di libri o riviste per un periodo superiore a quanto sopra, sono tenuti ad adempiere alla restituzione nel termine di giorni sette dalla entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 44 – Orario di accesso agli uffici

Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico di regola ogni giorno dalle 10:00 alle 12:00 ed ogni pomeriggio dal lunedì al giovedì dalle 14:30 alle 17:30.

Il Dirigente Scolastico ed i docenti collaboratori, se liberi dal servizio, sono a disposizione di alunni e genitori.

Il Dirigente Scolastico riceve comunque ogni giorno dalle 11:00 alle 13:00 e per appuntamento.

Art. 45 – Tessere di riconoscimento

Il personale collaboratore scolastico e assistente amministrativo è tenuto, come da norme vigenti, ad utilizzare una tessera di riconoscimento con fotografia e la divisa in dotazione, se ne dispone.

Art.46 – Uso dei cortili

I cortili dell'istituto, fatti salvi gli spazi destinati a pratiche motorie, sono spazi di transito solo per gli automezzi dei fornitori e delle ditte di manutenzione, anche dell'adiacente scuola "Aldo Moro".

L'eventuale sosta di automezzi privati di ospiti o dipendenti è autorizzata dal Dirigente Scolastico in caso di documentato e transitorio impedimento ed è concessa solo nel tratto di cortile laterale compreso tra il cancello elettrico di corso Vittorio Veneto e quello interno.

Art. 47 – Accesso al bar

Il bar è aperto dalle 7:45 alle 8:00. Agli studenti è consentito di accedervi prima dell'inizio delle lezioni, a patto che mantengano un comportamento corretto e controllato.

Alle 8 il bar chiude, per riaprire alle 10:00.

Gli studenti delle prime classi redigeranno la lista degli alimenti da acquistare, che un solo alunno consegnerà alle ore 10 al gestore del bar e che lo stesso alunno prenderà in consegna per poi distribuirlo in classe.

Gli studenti delle classi successive alla prima potranno recarsi personalmente al bar solo dopo le ore 10:00 ed uno alla volta per classe. Il bar resterà, comunque, chiuso, dieci minuti prima e dieci minuti dopo il cambio d'ora.

CAPO III **REGOLAMENTO DISCIPLINARE**

Art. 1 – Vita della comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente e contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.²

² Art. 1 D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, *Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*.

Art. 2 – Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il dirigente scolastico e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo.
Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo induca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza ed alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c) iniziative per il recupero di situazioni di ritardo, di svantaggio e per la prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica;
 - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti per tutti gli studenti;
 - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati.³

Art. 3 – Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

³ Art. 2 D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, *Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i dispositivi individuali di sicurezza –ove previsti- ed i sussidi didattici e a comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.⁴

Art. 4 – Mancanze disciplinari.

Costituiscono mancanze disciplinari, per le quali è prescritta la irrogazione della relativa sanzione secondo le modalità di cui agli articoli che seguono, i comportamenti di seguito descritti:

1. Inosservanza del Regolamento di Istituto e di ogni altra normativa in vigore.
2. Irregolarità nella frequenza che si evinca da ritardi abituali e assenze ingiustificate o irregolarmente giustificate.
3. Assenze, ritardi o uscite anticipate finalizzate ad eludere ore di lezione, verifiche orali e scritte, verifiche grafiche e prove pratiche di laboratorio.
4. Comportamenti non conformi alle regole del rispetto nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni, sia all'interno dell'edificio scolastico che al di fuori di esso durante le uscite didattiche, i viaggi di istruzione, gli stages, le partecipazioni a conferenze o prove didattiche o altro, eventualmente svolti in ambienti diversi dall'edificio scolastico.
5. Comportamenti offensivi non conformi alla civile, corretta e pacifica convivenza nel rispetto dei reciproci ruoli.
6. Comportamenti che arrechino disturbo allo svolgimento delle lezioni, consumazione di cibi e bevande non autorizzata dal docente, lettura di materiale non scolastico, utilizzazione di apparecchi elettronici di qualsiasi natura.
7. Comportamenti che arrechino disturbo ai propri compagni di classe durante lo svolgimento delle lezioni, impedendo loro l'esercizio del diritto allo studio.
8. Rifiuto di: a) svolgere le prove di verifica intermedie e finali mirate alla valutazione del livello di preparazione raggiunto; b) svolgere ogni compito assegnato a casa e in classe secondo le modalità stabilite dal docente.
9. Omissioni nel portare a scuola tutto il materiale didattico necessario richiesto per lo svolgimento delle attività didattiche, incluso il libretto personale.
10. Uso non corretto degli strumenti didattici, delle attrezzature e delle suppellettili in classe, nei laboratori e in palestra, oltre che in ogni luogo dell'edificio scolastico.
11. Atti che danneggino la scuola e la sua immagine di luogo accogliente e pulito.
12. Atti di danneggiamento lieve a strutture, macchinari, attrezzature e suppellettili della scuola.
13. Atti di danneggiamento grave alle strutture dell'edificio e ai macchinari, attrezzature e suppellettili scolastiche tale da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.
14. Violazione delle disposizioni organizzative impartite circa le norme di sicurezza e di tutela della salute.

⁴ Art. 3 D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, *Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*.

15. Violazione del divieto di fumo nei locali scolastici.
16. Offesa al decoro delle persone, insulto alle istituzioni, alle convinzioni religiose ed etiche o alle appartenenze etniche dei singoli.
17. Utilizzo di abbigliamento non consono all'ambiente scolastico, all'ordine, alla pulizia ed al rispetto del comune senso del pudore.
18. Uso di un linguaggio volgare, sia in classe che al di fuori di essa, durante le uscite didattiche, i viaggi di istruzione, gli stages, le partecipazioni a conferenze o prove didattiche o altro, eventualmente svolti in ambienti diversi dall'edificio scolastico.
19. Atti di violenza e/o molestia sessuale perpetrati all'interno della scuola.
20. Divulgazione tramite qualunque mezzo di immagini fotografate, filmate o registrate durante l'attività didattica.
21. Aggressione a soggetti operanti e comunque presenti nella scuola aggravata dalla constatazione di danni gravi arrecati alle persone.
22. Qualunque altro comportamento che integri un illecito ai sensi delle vigenti leggi.

Le mancanze disciplinari determinano altresì la valutazione del comportamento degli studenti attribuita collegialmente dal consiglio di classe ai sensi dell'art. 2 della L. 30 ottobre 2008, n. 169.

Art. 5 – Sanzioni⁵

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in genere a vantaggio della comunità scolastica .

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Nessuna sanzione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libertà di espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della personalità altrui.

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa.⁶

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alle infrazioni disciplinari ed ispirate al principio di gradualità in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa, nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

⁵ Di norma (si rinvia in proposito alle disposizioni sull'autonomia scolastica) le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D. Lgs. N. 196 del 2003 e del D.M. 306/2007. Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio ad altra scuola si suggerisce una doverosa riservatezza circa i fatti che lo hanno visto coinvolto. Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

⁶ Art. 3, L. 241/1990. Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima. Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:

A) Sanzioni autonome diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica⁷:

1) richiamo scritto da parte del docente apposto sul registro di classe.

Il richiamo scritto deve essere comunicato alla famiglia, al Dirigente scolastico ed al Consiglio di classe nella sua componente docente.

2) richiamo scritto da parte del Dirigente scolastico.

Il richiamo sarà comunicato alla famiglia ed al Consiglio di classe nella sua componente docente.

3) obbligo di svolgimento di attività aggiuntive, didattiche o non didattiche, indicate dal Consiglio di classe in relazione alla natura della mancanza commessa:

- a) attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica
- b) attività di segreteria
- c) pulizia dei locali della scuola
- d) piccole manutenzioni
- e) attività di ricerca
- f) riordino di cataloghi e di archivi presenti nella scuola
- g) frequenza di specifici corsi di formazione su problematiche di rilevanza sociale o culturale
- h) produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola

Tale sanzione è irrogata dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di classe nella sua composizione allargata comprensiva della componente studentesca e dei genitori.

Le sanzioni innanzi descritte sub A) possono adottarsi altresì quali misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità scolastica.

B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni.⁸

La sanzione dell'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98, già richiamati negli artt. 3 e 4 del Capo III del presente regolamento.

La sanzione è adottata dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di classe.

Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

⁷ Le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica correlate a talune mancanze disciplinari -diverse da quelle che comportano l'applicazione dell'allontanamento dalla comunità scolastica- sono appannaggio del regolamento delle istituzioni scolastiche, che quindi le dovrà specificatamente individuare. A tal fine le istituzioni scolastiche si ispireranno al principio fondamentale della finalità educativa e costruttiva e non solo punitiva della sanzione e alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art. 4, comma 3, D.P.R. 249). Quello che si richiede alle scuole è uno sforzo di tipizzazione di quei comportamenti generali cui ricollegare le sanzioni e non un rinvio generico allo Statuto delle studentesse e degli studenti, che di per sé non contiene fattispecie tipizzate, se non nei casi gravissimi.

⁸ Art. 4 comma 8 DPR 249/98

C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.⁹

Le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni possono essere adottate se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- 1) devono essere stati commessi **reati**¹⁰ che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dalla lettera B del precedente articolo.

In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni la scuola promuove –in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria- un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

La suddetta sanzione è adottata dal Consiglio di istituto.¹¹

D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.¹²

L'irrogazione della sanzione dell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico è prevista alle seguenti condizioni tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

La suddetta sanzione è adottata da Consiglio di Istituto.¹³

E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.¹⁴

⁹ Art. 4 comma 9 DPR 249/98

¹⁰ L'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

¹¹ Con riferimento alla sanzione di cui al punto C occorrerà evitare che la sua applicazione determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

¹² Art. 4 comma 9 bis DPR 249/98

¹³ V. nota 2 anche con riferimento alla sanzione di cui al punto D.

¹⁴ Art. 4 comma 9 bis DPR 249/98. Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il Dirigente Scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia all'Autorità Giudiziaria penale in applicazione dell'art. 361 c.p.

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D e ricorrendo le stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio di Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.¹⁵

Art. 6 – Organi competenti ad irrogare le sanzioni

Le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate da:

- docente
- dirigente scolastico
- dirigente scolastico su delibera del consiglio di classe

Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono riservate alla competenza del Consiglio di classe e del Consiglio di Istituto.¹⁶

Il Consiglio di classe può adottare:

- le sanzioni previste e prescritte sub lettera B del precedente articolo

Per l'irrogazione di sanzioni di competenza del Consiglio di Classe, in caso di particolare necessità ed urgenza di adozione delle stesse, il Dirigente Scolastico potrà convocare l'organo con urgenza anche nel termine inferiore a cinque giorni.

Il Consiglio di istituto può adottare:

- le sanzioni previste e prescritte sub lettera C, D ed E del precedente articolo

Art. 7 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni

Chiunque subisca o venga a conoscenza di comportamenti passibili di sanzione disciplinare ne dà immediata comunicazione al Dirigente scolastico.

Se la comunicazione viene da un docente egli può, sentito il parere del Dirigente, irrogare direttamente la sanzione di cui all'art. 5, lett. A n.1).

¹⁵ Le sanzioni disciplinari di cui ai punti B, C, D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (art. 4 comma 9 ter) . La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara **le motivazioni** che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 24171990). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dare conto del rispetto del principio di proporzionalità e gradualità della sanzione medesima. Nel caso di irrogazione della sanzione che comporti l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà anche esplicitare i motivi per cui "non siano speribili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

¹⁶ Art. 4 n. 6 D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 che modifica il D.P.R. 249/'98. Al riguardo va osservato che, a seguito della recente modifica normativa, la competenza di irrogare sanzioni che comportino l'allontanamento non viene più attribuita genericamente in capo ad un organo collegiale, come avveniva nel testo normativo previgente. E' stato, viceversa, specificato dall'art. 4 comma 6 che: a) le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal **Consiglio di classe**; b) le sanzioni che comportano l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottati dal **Consiglio di Istituto**. In particolare, con riferimento al Consiglio di classe si deve ritenere che l'interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D. Lgs. N. 297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga.

Il Dirigente può altrimenti deliberare che ricorrano le condizioni per l'irrogazione di una delle sanzioni previste.

In questo caso il Dirigente contesta per iscritto allo studente gli addebiti, invitandolo ad esporre le proprie ragioni con atto scritto indirizzato al Dirigente entro un termine dallo stesso fissato.

Lo studente può produrre entro il suddetto termine la propria versione dei fatti, adducendo anche prove testimoniali a proprio favore.

Il Dirigente, entro il termine massimo di sei giorni, delibera se irrogare la sanzione di cui all'art. 5 lett. A n.2) oppure, qualora ravvisi le condizioni per l'irrogazione di una sanzione prevista dall'art. 5 lett. A n. 3), B), C), D) ed E), convoca entro lo stesso termine il Consiglio di classe o il Consiglio di istituto a seconda della gravità delle mancanze ai sensi dell'art. 4 comma 6 DPR 249/98.

Nel caso siano stati convocati il Consiglio di classe o di Istituto, essi deliberano la sanzione disciplinare da somministrare e il Dirigente procede all'irrogazione per decreto.

La sanzione deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa.¹⁷

Nel caso di sanzioni che comportino l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione all'esame di stato, saranno esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi di reinserimento dello studente durante l'anno scolastico.

Della sanzione è data formale comunicazione allo studente e alla famiglia a mezzo Raccomandata A.R. E' garantita la tutela della riservatezza, essendo i componenti coinvolti nell'iter procedurale tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio.

La sanzione disciplinare va inserita nel fascicolo personale dello studente e, pertanto, l'eventuale cambiamento di scuola non pone fine al procedimento iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

Tuttavia, nel rispetto delle norme relative al trattamento dei dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione, le identità di queste ultime saranno omesse.¹⁸

Art. 8 – Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari e per i conflitti che possono sorgere all'interno della scuola in merito all'applicazione del DPR 249/98 è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dal presente regolamento. L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

A seconda della gravità della mancanza e della relativa sanzione, l'organo che ha irrogato il provvedimento disciplinare preciserà se, in pendenza dell'eventuale procedimento di impugnazione, la sanzione sarà comunque eseguita.

Art. 9 – Organo di Garanzia

E' istituito l'organo di garanzia di istituto che si attiva nei casi previsti dall'art. 8.

Esso è presieduto dal Dirigente scolastico e ne fanno parte: un docente designato dal Consiglio di istituto, due genitori eletti dall'assemblea dei rappresentanti di classe dei genitori, uno studente eletto dall'assemblea dei rappresentanti di classe degli studenti.

L'organo di garanzia resta in carica per due anni scolastici.

All'atto della designazione del docente, il Consiglio di istituto nominerà due membri supplenti, che subentreranno in caso di assenza o di incompatibilità qualora il titolare faccia parte dell'Organo collegiale che ha irrogato la sanzione oggetto di impugnazione.

Analogamente le assemblee dei rappresentanti di classe degli studenti e dei genitori eleggeranno i rispettivi membri supplenti che subentreranno in caso di assenza o di incompatibilità,

¹⁷ Art. 3 L. 241/90.

¹⁸ D. Lgs. 196/2003 e D.M. 306/2007.

come enunciato nel comma precedente, o di dovere di astensione qualora faccia parte dell'organo di garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore.

L'assenza di un membro della componente studentesca o dei genitori per due riunioni consecutive comporta la sostituzione degli stessi tramite lo svolgimento di elezioni suppletive. L'assenza per due riunioni consecutive del docente comporta la sua sostituzione tramite nuova designazione.

Art. 10 – Funzionamento

L'organo di garanzia, convocato dal Dirigente Scolastico, è regolarmente costituito e le relative deliberazioni sono valide con la presenza di tutti i suoi membri.

In caso di assenza preventivamente comunicata entro 24 ore dal ricevimento della convocazione da uno dei membri o di manifesti casi di incompatibilità di uno dei membri o di giustificato dovere di astensione, il Dirigente provvederà in seconda battuta alla convocazione dei membri supplenti.

Le delibere sono approvate con voto favorevole della maggioranza dei voti validamente espressi; le astensioni non influiscono sul conteggio dei voti.

Il Dirigente nominerà un Segretario che avrà cura di redigere il processo verbale di ogni riunione.

Art. 11 – Organo di Garanzia Regionale.

Circa l'istituzione, la composizione ed il funzionamento dell'Organi di Garanzia Regionale si rimanda a quanto disposto dall'art. 5 comma 3 e seguenti del DPR 249/98 integrato e modificato dal DPR 235/07.

Art. 12 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento di disciplina costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto dell'Istituto Statale d'Arte "Pino Pascali" di Bari.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa esplicito riferimento alle norme civili, penali ed amministrative in vigore in quanto applicabili.

Fanno parte integrante del presente Regolamento ed allo stesso allegati:

1. Patto educativo di corresponsabilità – Mappa dei diritti e doveri tra scuola, alunni e genitori dell'Istituto Statale d'Arte Pino Pascali per l'anno scolastico 2008/2009.
2. Griglia di valutazione del voto di condotta.
3. Comodato d'uso libri di testo

TABELLA RIASSUNTIVA ALLEGATA AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANI COMPETENTI
Comportamenti descritti nell'art. 4 del Capo III del Regolamento sub nn. 1 – 22	<ul style="list-style-type: none"> • richiamo scritto da parte del docente apposto sul registro di classe • richiamo scritto da parte del Dirigente Scolastico • obbligo di svolgimento delle attività aggiuntive descritte da a) a h) art. 5 sub A) n. 3). 	<ul style="list-style-type: none"> • Docente • D. S. • D.S. su delibera del C.di C.
Gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98 così come richiamati negli artt. 3 e 4 del Capo III del presente regolamento.	Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni Art. 5 lett. B)	D.S. su delibera del C. di C.
Reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure che determinino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento).	Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni Art. 5 lett. C)	Consiglio di Istituto
Recidiva nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;	Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico Art. 5 lett. D)	Consiglio di Istituto
Aggravamento dei casi già indicati nel punto precedente (art. 5 lett. D).	Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.	Consiglio di Istituto

PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITÀ
MAPPA DEI DIRITTI E DOVERI TRA SCUOLA, ALUNNI E GENITORI
 anno scolastico 2009/10

COS'È?	CHI RIGUARDA?	CHI IMPEGNA?
È la dichiarazione esplicita e partecipata dell'operato della scuola	Coinvolge: <ul style="list-style-type: none"> ○ Dirigente Scolastico ○ Docenti ○ Personale A.T.A. ○ Alunni ○ Genitori ○ Consigli di Classe ○ Collegio Docenti ○ Consiglio di Istituto ○ Enti esterni preposti o interessati al servizio scolastico 	Impegna: <ul style="list-style-type: none"> ○ Scuola ○ Alunni ○ Genitori

LA SCUOLA	SI IMPEGNA NEI CONFRONTI DELL'ALUNNO A:
Al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva soddisfazione di diritto allo studio	<ul style="list-style-type: none"> ○ Promuovere il diritto allo studio in tutte le sue espressioni; ○ sviluppare il senso di appartenenza alla comunità; ○ esplicitare le norme che regolano la vita scolastica; ○ garantire un ambiente scolastico sicuro, pulito, accogliente; ○ creare un clima favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo - didattico di qualità; ○ favorire l'accettazione dell' "altro" e la solidarietà; ○ incoraggiare, gratificando, il processo di formazione di ciascuno; ○ dialogare con gli alunni in modo pacato e teso al superamento di difficoltà personali e di apprendimento; ○ prevenire e reprimere atti di bullismo, soprattutto se diretti verso alunni diversamente abili o indifesi; ○ promuovere le motivazioni all'apprendere; ○ rispettare i tempi e i ritmi dell'apprendimento; ○ favorire momenti di ascolto e di dialogo; ○ prevenire e ridurre al massimo la dispersione scolastica; ○ favorire l'acquisizione ed il potenziamento di abilità cognitive e culturali che consentono la rielaborazione dell'esperienza personale; ○ esplicitare gli obiettivi didattici ed educativi del suo curriculum; ○ esplicitare le strategie didattiche, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione; ○ assicurare una valutazione trasparente e tempestiva, che abitui lo studente a riconoscere i propri punti di forza e di debolezza così da migliorare il proprio rendimento; ○ concordare, nell'ambito Consiglio di classe, i tempi di svolgimento delle verifiche scritte e delle interrogazioni; <p>far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare, con autonomia e sicurezza, i nuovi apprendimenti;</p>

<p>GLI ALUNNI</p> <p>Al fine di essere protagonisti della loro crescita culturale e umana</p>	<p>SI IMPEGNANO NEI CONFRONTI DELLA SCUOLA A:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ arrivare a scuola puntuali e portare tutto l'occorrente per le lezioni; ○ frequentare con assiduità e impegnarsi nello studio in modo costante e metodico; ○ collaborare con gli insegnanti per mantenere in classe un clima favorevole al dialogo e all'apprendimento; ○ avere un comportamento improntato al rispetto delle persone e dei beni comuni come norma fondamentale di educazione e di civiltà; ○ avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale A.T.A e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi; ○ non portare in classe denaro o oggetti personali di valore, consapevoli che la scuola non è responsabile del loro smarrimento o deterioramento; ○ non fumare nei locali della scuola e rispettare le elementari norme igieniche nell'uso dei bagni; ○ rispettare i beni collettivi mantenendo l'ordine e la pulizia dei locali che lo ospitano, consapevoli che sono tenuti a risarcire danni volontariamente arrecati ai locali della scuola o al materiale didattico; ○ rispettare le norme di sicurezza, adottando un comportamento corretto e adeguato alle diverse situazioni; ○ nell'arco dell'orario delle lezioni, avere il telefono cellulare spento e tenuto nello zaino; ○ far controfirmare dai genitori (o dagli esercenti la patria potestà), le comunicazioni del Dirigente Scolastico e dei docenti; ○ rispettare, scrupolosamente, durante le visite guidate, i viaggi di istruzione e i soggiorni studio le direttive dei docenti; 	
<p>I GENITORI</p> <p>Per una collaborazione scuola-famiglia efficace e produttiva</p>	<p>SI IMPEGNANO AD ASSICURARE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ il possesso del materiale necessario allo studio: libri, strumenti ed altro; ○ il possesso dei dispositivi individuali di sicurezza necessari per le attività di laboratorio; ○ la partecipazione agli incontri periodici scuola-famiglia al fine di instaurare un dialogo costruttivo con i docenti; ○ il rispetto delle scelte educative e didattiche condivise; ○ il controllo quotidiano delle assenze, degli ingressi posticipati e delle uscite anticipate; ○ il controllo dell'impegno a domicilio e del profitto scolastico; ○ la presa visione delle comunicazioni del Dirigente Scolastico e dei docenti; ○ il risarcimento dei danni arrecati ai locali della scuola e al materiale didattico per atti di vandalismo; ○ la segnalazione alla scuola di eventuali problemi di salute al fine di favorire, all'occorrenza, interventi tempestivi, efficienti ed efficaci; ○ la puntualità negli adempimenti richiesti dall'Ufficio didattico della scuola. 	
<p>IL DIRIGENTE SCOLASTICO</p>	<p>IL GENITORE</p>	<p>LO STUDENTE</p>

Normativa di riferimento:

- D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, *Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*.
- D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006, *Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità*.
- D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007, *Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e il bullismo*.
- D.M. n. 30 del 15 marzo 2007, *Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*.
- D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, *Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*.
- *Legge 30 ottobre 2008, n. 169 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università"*

GRIGLIA VOTO DI CONDOTTA

<p>VOTO 10 Comportamento Rispetto verso se stessi Rispetto verso gli altri Rispetto verso l'ambiente Impegno Frequenza Nessuna sanzione</p>	<p>A titolo esemplificativo ... Eccellente impegno e frequenza assidua, costanza nel lavoro scolastico, cura della persona e del proprio linguaggio, uso responsabile e produttivo del proprio materiale, osservanza del Regolamento di Istituto, rispetto di tutti gli operatori scolastici, rispetto e correttezza nei rapporti con i compagni, rispetto del materiale altrui, utilizzo responsabile delle strutture e del materiale della scuola, utilizzo appropriato degli spazi comuni, comportamento responsabile ed ovunque (anche durante i viaggi d'istruzione)</p>
<p>VOTO 9 Comportamento Rispetto verso se stessi Rispetto verso gli altri Rispetto verso l'ambiente Impegno Frequenza Nessuna sanzione</p>	<p>A titolo esemplificativo ... Valido impegno e frequenza regolare, costanza nel lavoro scolastico, cura della persona e del proprio linguaggio, uso responsabile del proprio materiale, osservanza del Regolamento di Istituto, rispetto di tutti gli operatori scolastici, rispetto e correttezza nei rapporti con i compagni, rispetto del materiale altrui, utilizzo responsabile delle strutture e del materiale della scuola, utilizzo appropriato degli spazi comuni, comportamento responsabile ovunque e anche durante i viaggi d'istruzione</p>
<p>VOTO 8 Comportamento Rispetto verso se stessi Rispetto verso gli altri Rispetto verso l'ambiente Impegno Frequenza Nessuna sanzione che comporti l'allontanamento dalle lezioni</p>	<p>A titolo esemplificativo ... Buon impegno e costanza nel lavoro scolastico, cura della persona e del proprio linguaggio, uso responsabile del proprio materiale, osservanza del Regolamento di Istituto, rispetto di tutti gli operatori scolastici, rispetto e correttezza nei rapporti con i compagni, rispetto del materiale altrui, utilizzo responsabile delle strutture e del materiale della scuola, utilizzo appropriato degli spazi comuni, comportamento responsabile ovunque e anche durante i viaggi d'istruzione</p>
<p>VOTO 7 Comportamento Rispetto verso se stessi Rispetto verso gli altri Rispetto verso l'ambiente Impegno Frequenza Al più una sanzione che comporti l'allontanamento dalle lezioni per meno di 7 giorni ovvero più sanzioni lievi</p>	<p>A titolo esemplificativo ... Impegno e frequenza discontinui, difficoltà nell'uso appropriato del materiale di lavoro, parziale osservanza del Regolamento di Istituto, incostante rispetto degli operatori scolastici, difficoltà nella comunicazione corretta con i compagni, utilizzo non sempre responsabile delle strutture e del materiale della scuola e degli spazi comuni, comportamento poco responsabile ovunque e anche durante i viaggi d'istruzione</p>
<p>VOTO 6 Comportamento Rispetto verso se stessi Rispetto verso gli altri Rispetto verso l'ambiente Impegno Frequenza Al più una sanzione che comporti l'allontanamento dalle lezioni per meno di 15 giorni ovvero più una sanzione che comporti l'allontanamento dalle lezioni per meno di 7 giorni</p>	<p>A titolo esemplificativo ... Scarso impegno e costanza nel lavoro scolastico, sufficiente cura della persona e del proprio linguaggio, uso prevalentemente responsabile del proprio materiale, Sufficiente osservanza del Regolamento di Istituto, rispetto delle figure istituzionali e del personale non docente, rispetto e correttezza nei rapporti con i compagni, rispetto del materiale altrui, utilizzo responsabile delle strutture e del materiale della scuola, utilizzo appropriato degli spazi comuni, comportamento responsabile ovunque e anche durante i viaggi</p>
<p>VOTO 5</p>	<p>Grave violazione del regolamento di disciplina sanzionata con sospensione dalle lezioni superiore ai 15 giorni</p>

Il consiglio di classe valuterà, in ogni caso, le situazioni individuali, valorizzando i progressi ed evitando le applicazioni meccaniche dei precedenti criteri. Si terrà, comunque, conto dei richiami scritti relativi ai ritardi reiterati, come previsto dal Regolamento di Istituto



Regolamento per il comodato d'uso dei libri per l'a.s. 2008-9

1. Il Consiglio d'Istituto in data 12.11.2008 ha deliberato per l'anno scolastico 2008/2009 di aderire all'istituzione di un servizio di prestito gratuito dei libri di testo per i propri studenti **delle classi prime e seconde**, a impiego parziale di uno specifico finanziamento ministeriale.
2. Il Consiglio d'Istituto ha destinato la somma di €7.748,96 allo specifico scopo (2^a modifica al Programma Annuale prot. 4557 del 30.6.2008).
3. Il finanziamento specifico acquisito dalla scuola verrà utilizzato per un massimo di €100 per l'acquisto a favore di ciascuno studente delle classi prime e seconde, aventi diritto al buono libro in base ai limiti di reddito previsti, di almeno due tra i testi scolastici di **storia dell'arte, disegno geometrico, matematica ed italiano** in base ai testi in adozione.
4. Prima di ritirare i libri è necessario effettuare sul conto corrente postale della scuola (c.c.p. 12902706, causale "Libri in comodato d'uso") un versamento di **€5,00** per ciascun testo come cauzione. Tale somma verrà restituita alle famiglie al termine del periodo d'uso didattico, stabilito dalla Direzione della scuola, dopo la riconsegna di tutti i libri dati in comodato e non danneggiati.
5. La consegna dei testi avverrà ad uno dei genitori o al tutore degli alunni regolarmente iscritti sin dall'inizio dell'anno scolastico, presso la biblioteca dell'Istituto in orari prestabiliti e previa controfirma di una ricevuta, del presente regolamento e presentando la ricevuta di cui al punto 4.
6. In caso di trasferimento ad altro istituto in corso d'anno, la famiglia è tenuta alla restituzione dei libri avuti in comodato prima del rilascio del nullaosta.
7. La restituzione dei testi dovrà avvenire alla conclusione del periodo d'uso didattico di ciascuno di essi entro il 10 giugno e prima degli scrutini di fine anno.
8. Nel caso che un alunno si ritiri durante l'anno scolastico, i testi dovranno essere riconsegnati al momento del ritiro.
9. La mancata restituzione dei testi nei termini previsti ed in buono stato comporteranno all'allievo l'impossibilità di usufruire nell'anno scolastico successivo del servizio stesso e potranno influire sul voto di condotta. Saranno considerati danneggiati, e quindi inservibili ad altri studenti, anche i testi sottolineati e/o evidenziati.
Il giudizio sullo stato d'uso sarà insindacabilmente espresso dal personale dell'Istituto incaricato al ritiro dei testi.
La penale in tal caso posta a carico degli studenti sarà pari al 50% del loro valore di copertina.